

3 Clemenza o punizione verso i soldati colpevoli

Le *Storie* testimoniano come la trasgressione commessa dai soldati sia di norma perseguita attraverso il castigo: vi sono casi in cui i soldati sono puniti per aver combattuto fuori dai ranghi o senza l'ordine del generale;¹ per aver commesso atti di insubordinazione; per essere fuggiti dal campo di battaglia: in questo senso, Marco Claudio Marcello² rimprovera aspramente i suoi legionari che, sbaragliati da Annibale nei pressi di Canosa nel 209 a.C., si sono volti in fuga in preda al panico. Di qui la richiesta di perdono avanzata al comandante e la promessa, inoltre, di non mostrarsi vili nello scontro successivo: *clamor inde ortus ut ueniam eius dei daret; ubi uellet, deinde experiretur militum suorum animos. «Ego uero experiar», inquit, «milites, et uos crastino die in aciem educam ut uictores potius quam uicti ueniam impetretis quam petitis»* (27.13.8).³

La risposta di Marcello, però, rovescia in forma provocatoria la condizione in base alla quale sono di solito risparmiati i nemici, vale a dire l'essere vinti. I colpevoli, al contrario, avrebbero potuto beneficiare del perdono solo se si fossero dimostrati all'altezza della loro funzione di soldati e, di conseguenza, avessero dato prova di coraggio il giorno successivo, mostrandosi *uictores* contro i Cartaginesi.⁴ Questo è un caso *sui generis*, poiché non è il comandante a dar prova concretamente di *clemenza*, con un gesto arbitrario e gratuito, ma sono i soldati stessi che devono mostrarsi meritevoli di un simile trattamento.⁵

Negli episodi seguenti, invece, la *clemenza* (§3.1) o la non-*clemenza* (§3.2) si presentano come azioni effettivamente svolte dai protagonisti della vicenda, che devono far fronte alle trasgressioni compiute dai soldati colpevoli e alle loro relative ripercussioni nell'ambito dell'esercito romano.

1 Cfr. i casi citati *supra*, §1.2.2, pp. 48–49.

2 R.E. s.v. *Claudius* 220.

3 «Allora scoppiarono le grida perché li scusasse per quel giorno; da quel momento in poi, quando volesse, avrebbe potuto mettere alla prova il valore dei suoi soldati. Replicò: «Certamente, o soldati, vi metterò alla prova e domani vi guiderò in battaglia, affinché da vincitori, più che da vinti, otteniate il perdono che chiedete».

4 Come peraltro accade: cfr. 27.14.

5 Cfr. Plut. *Marc.* 25.9.

3.1 Un rimedio alla trasgressione, alla ribellione e alla viltà dei soldati: la *clemenza* del generale

La violazione degli ordini di un superiore, un tentativo di sedizione da parte delle truppe e la fuga dal campo di battaglia rappresentano tre casi in cui la punizione è tanto attesa quanto legalmente giustificata. Le *Storie*, tuttavia, annoverano episodi in cui i soldati, colpevoli, non vanno incontro ad alcuna punizione o ricevono una punizione più leggera rispetto agli errori commessi: le truppe di stanza a Capua non sono perseguite, ma trovano rifugio nella mitezza di Marco Valerio Corvo⁶ (§3.1.1); il dittatore Lucio Papirio Corsore,⁷ dopo una prima fase di intransigenza, rimette la pena a Quinto Fabio Massimo Rulliano,⁸ che ha trasgredito la disciplina militare (§3.1.2); i soldati arruolati da Tiberio Sempronio Gracco⁹ contro i Cartaginesi ricevono sì una punizione, ma decisamente più lieve rispetto alla gravità delle azioni compiute (§3.1.3).

3.1.1 Un caso risolto di *seditione* militare: il mite trattamento dei ribelli di Capua

Livio racconta che nel 342 a.C. la guarnigione romana di stanza a Capua, indotta dalla ricchezza degli abitanti e dalla fertilità del territorio, medita di impadronirsi della città campana per far fronte alle difficoltà connesse all'usura e, inoltre, a un logorante servizio militare (7.38.5–8). Il console in carica, Gaio Marcio Rutilo,¹⁰ scoperto il proposito dei soldati, cerca di scongiurare la sedizione o mandando in congedo gli individui più turbolenti o trasferendoli, dietro il pretesto di esigenze militari, o trattenendoli a Roma attraverso vari impedimenti (7.39.1–3). I soldati, dal canto loro, dinanzi a queste misure, cercano di intercettare quelli che il console ha mandato in congedo “forzato”: formano così una schiera, scelgono come comandante Tito Quinzio¹¹ e avrebbero marciato sull'Urbe, se non fosse venuto loro incontro un esercito guidato dal dittatore Valerio Corvo (7.39.7–17).¹² Livio at-

6 R.E. s.v. *Valerius* 137.

7 R.E. s.v. *Papirius* 52.

8 R.E. s.v. *Fabius* 114.

9 R.E. s.v. *Sempronius* 51.

10 R.E. s.v. *Marcus* 97.

11 R.E. s.v. *Quinctius* 20. Sull'identificazione di T. Quinzio, cfr. anche Oakley 1998, 374.

12 Il racconto liviano della sedizione militare non è considerato fededegno in tutte le sue componenti: orientano verso questa conclusione sia la compresenza nel testo liviano di due differenti versioni della vicenda (rispettivamente 7.38–41 e 7.42) sia singoli elementi, quali la dittatura di Marco Valerio Corvo – presumibile invenzione annalistica di Valerio Anziate – e la scelta di Tito Quinzio come capo dei rivoltosi. Costui, infatti, prelevato dalla sua *uilla*, richiama implicitamente

tribuisce al dittatore un parere decisamente avverso a un combattimento tra *ciues* sul suolo romano e, inoltre, in 7.40.9, mette in relazione la moderazione che Valerio Corvo ha dimostrato nei precedenti consolati con l'indulgenza che ora è disponibile a rivolgere ai ribelli: *eodem tenore duo insequentes consulatus gessi, eodem haec imperiosa dictatura geretur; ut neque in hos meos et patriae meae milites (sim) mitior quam in uos – horreo dicere – hostes*.¹³

Tale giudizio è altresì confermato dalla breve orazione che lo storico fa invece pronunciare al comandante avversario, Tito Quinzio, commosso dalle parole di Valerio Corvo: *qui pugnarent uobiscum infestius, et alios duces senatus habuit: qui maxime uobis, suis militibus, parceret, cui plurimum uos, imperatori uestro, crederetis, eum elegit* (7.40.17).¹⁴

Tito Quinzio traccia una demarcazione piuttosto netta tra i comandanti che fanno uso di un maggior accanimento (sul modello dei *Claudii* per intenderci) e quelli, come Valerio Corvo, che improntano la propria condotta alla mitezza, non esitando a mostrarsi clementi verso i colpevoli. Ai soldati ribelli viene infatti risparmiata ogni punizione – che sarebbe stata comunque legittimo stabilire data l'infrazione commessa nei confronti della patria – e viene emanata, a tutela dei loro interessi, una legge sacra militare (7.41.4).¹⁵

3.1.2 La (s)fortuna degli *imperia Manliana*: l'*exemplum* di Quinto Fabio

Nell'episodio, già ricordato in precedenza, che vede come protagonisti il dittatore Lucio Papirio Cursor e il suo *magister equitum*, Quinto Fabio Massimo Rulliano (8.30–36),¹⁶ Livio cita nuovamente il personaggio di Tito Manlio Imperioso Torquato¹⁷ e presenta gli *imperia Manliana* come esempio di crudele severità. Le ragioni della condanna sembrano proprio richiamare quelle addotte per il giovane

il corrispettivo episodio di Lucio Quinzio Cincinnato (R.E. s.v. *Quinctius* 27) narrato da Livio in 3.26. Sull'attendibilità storica del racconto liviano e su una panoramica generale delle fonti relative all'episodio, cfr. Oakley 1998, 361–364.

13 «La stessa linea di condotta ho seguito in due successivi consolati, e la stessa seguirò in questa dittatura che mi dà poteri assoluti, in modo da non essere più mite verso questi soldati miei e della mia patria che verso di voi, che mi trema il cuore a chiamare nemici» (traduzione adattata).

14 «Il senato avrebbe potuto scegliere anche altri comandanti che lottassero contro di voi con maggior animosità; scelse invece colui che più facilmente vi potesse perdonare, come suoi soldati, e nel quale, come vostro comandante, voi poteste riporre la maggior fiducia».

15 La notizia di una *lex sacra*, quale tentativo di conciliazione tra le parti, può essere considerato un elemento comprovante la veridicità del racconto liviano (cfr. Oakley 1998, 364).

16 Cfr. *supra*, §1.1.3.

17 R.E. s.v. *Manlius* 57.

Manlio, poiché anche Quinto Fabio conduce un attacco contro i nemici (i Sanniti in tal caso) e trascura il divieto di intraprendere ogni iniziativa militare in assenza del suo superiore.¹⁸

Tuttavia, pur avendo alcuni punti di contatto con il personaggio di Torquato descritto da Livio,¹⁹ Papirio non può essere definito un suo “doppio”. Innanzitutto, il ritratto liviano di Papirio è caratterizzato da un’aggettivazione più marcata, che trova il *Leitmotiv* in un’indole irata e impulsiva,²⁰ assente nel ritratto di Manlio tracciato in 8.7.²¹ Papirio sembra poi mosso da motivazioni più emozionali che pubbliche (legate cioè alla carica magistratuale ricoperta), sia nella fase iniziale, quando non intende affatto mostrarsi clemente, tanto da essere apertamente definito crudele,²² sia nella fase successiva, quando, cedendo alle pressioni esterne, decide di risparmiare il giovane. Per di più, l’atteggiamento che egli tiene nei confronti dell’esercito, del Senato e dell’assemblea popolare²³ non è sempre costante – e si tratta di un’altra importante differenza rispetto a Manlio – poiché alla fiera opposizione subentra, in un secondo momento, una maggiore pacatezza:²⁴ se all’inizio, infatti, Livio attribuisce a Papirio un rigore ostinato, sebbene la folla e, ancor prima, i soldati e il Senato preghino che Fabio sia risparmiato,²⁵

18 Papirio Cursore, *avidus poenae*, magnifica *alternis paene uerbis T. Manli factum* (8.30.13), come per seguirne l’esempio; allo stesso modo i *Manliana imperia* sono chiamati in causa in 8.34.2 per giustificare, quale rigoroso precedente, l’eventuale punizione di Quinto Fabio. Tuttavia, come nel caso di Torquato, Livio non considera illegittima la condanna in quanto tale, poiché giustamente rivolta a punire un trasgressore degli ordini. Cfr. su questo punto Oakley 1998, 705–706 e Chaplin 2000, 110.

19 *Tristitia*, associato ad *ira* (8.30.10), richiama *tristis*, adoperato in 4.29.5–6 e in 8.7.17; 22 e, come ha giustamente osservato Oakley 1998, 715, «the word must imply cruelty, bitterness, and old-fashioned severity», caratteristiche che abbiamo visto essere comuni alla condotta di Manlio (cfr. *supra*, §1.2.2, pp. 50–51). Per un confronto puntuale tra il comportamento di questi due personaggi, cfr. Robbins 1968, 139–143; Lipovsky 1981, 112–130; Oakley 1998, 704–707.

20 Un tratto che ricorre quasi ossessivamente nella descrizione liviana di Cursore (cfr. 8.30.10; 8.31.4; 8.32.10; 8.32.17; 8.33.3 e 33.5; 8.33.19; 8.35.10; 8.36.5), accompagnato al suo carattere impetuoso e violento (cfr. 8.33.4; 8.33.19). Così Lipovsky 1981, 117 e Bernard 2000, 134–135.

21 Cfr. *supra*, §1.2.2, pp. 50–53.

22 Cfr. 8.31.1 e 8.33.11.

23 La vicenda ha inizio nell’accampamento (8.31–32); in un secondo momento, Fabio si reca a Roma e la sua causa è perorata dinanzi al Senato (8.33.3–7), quindi, dopo la *prouocatio*, dinanzi all’assemblea popolare (8.33.8–23). Sulla *prouocatio* in questo contesto, essendo questa rivolta – in modo straordinario – contro il dittatore, cfr. De Martino 1958, 383; Venturini 1996, 80, n. 221; Oakley 1998, 729–730; Santalucia 1998, 37–38.

24 Cfr. Lipovsky 1981, 116.

25 L’assenza di *clemenza* del dittatore (8.34.4: *nec ei [...] quicquam ex iusta poena remissurum*) viene controbilanciata dalla preghiera del popolo romano che il dittatore risparmi Quinto Fabio (8.35.1: *ut sibi poenam magistri equitum dictator remitteret*). Anche la richiesta dei soldati di *par-*

negli ultimi due capitoli del racconto (35–36) lascia intendere il rovesciamento, o meglio il superamento del modello di Torquato, rafforzando così l'interpretazione di Papirio come “Manlio apparente”. Inoltre, Livio non tarda a precisare sia che il dittatore ritira l'accusa soltanto nel momento in cui Quinto Fabio e suo padre sono *contentionis obliti* (8.35.3), e la folla riconosce la colpa e l'errore commessi dal maestro della cavalleria (8.35.2),²⁶ sia che il *magister equitum* viene risparmiato non tanto per un'intima convinzione di Papirio, quanto per l'intervento del popolo romano e della potestà tribunizia:²⁷ *non noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnauit, sed noxae damnatus donatur populo Romano*,²⁸ *donatur tribuniciae potestati precarium non iustum auxilium ferenti* (8.35.5).²⁹

La rinuncia, pertanto, è dettata da sollecitazioni esterne e, in un secondo momento, è corroborata da un calcolo di opportunità politico-militare, in quanto rappresenta l'unico rimedio praticabile per frenare il malcontento serpeggiante nell'esercito e per ottenere l'appoggio sicuro dei soldati contro il nemico.³⁰ Il confronto con gli *imperia Manliana* diventa allora esplicito e critico per Livio, consen-

cere il maestro della cavalleria (8.32.12), non appena viene ordinato al littore di avvicinarsi, si contrappone al biasimo rivolto verso Papirio, parafrasato dall'aggettivo *inclemens* (8.32.13). Più avanti nel testo, Livio descrive il comportamento di Papirio quale *immitis* (8.33.6) e *implacabilis* (8.35.12).

26 *Tribuni quoque inclinatam rem in preces subsecuti orare dictatorem insistunt ut ueniam errori humano, ueniam adulescentiae Q. Fabi daret; satis eum poenarum dedisse* («anche i tribuni seguendo quell'esempio si volsero alle preghiere, e supplicavano insistentemente il dittatore che perdonasse all'umano errore e alla giovinezza di Quinto Fabio: abbastanza già aveva pagato per la sua colpa»).

27 Santalucia 1998, 35, n. 16 pone su due piani diversi la *prouocatio* e l'*auxilium* tribunizio (rimando inoltre alle pp. 36–39 per una discussione più ampia); per una loro progressiva compenetrazione «sul piano pratico» (Santalucia 1998, 39, n. 32), cfr. Venturini 1996, 8. Sulla questione, cfr. anche Rampelberg 1993–1994, 195–196.

28 Cfr. *Per. 8.16: Fabius [...] populi precibus donatus est*.

29 «Quinto Fabio, che ha combattuto contro gli ordini del comandante in capo, non viene assolto dal suo reato, ma, condannato per la colpa commessa, viene graziato per riguardo al popolo romano e all'autorità tribunizia, che ha interceduto per lui con le preghiere, non con l'intercessione legale». Per la supplica del padre di Quinto Fabio, cfr. *supra*, §1.1.3.

30 Già in 8.31.8 Livio, tramite Quinto Fabio, non esclude che Papirio, vedendo i soldati pronti a prendere le difese del maestro della cavalleria, possa volgersi a intenzioni più miti (*inclinaturum ad clementiorem sententiam animum*). Più avanti, sottolinea l'ostilità dei soldati verso il dittatore, che si è rivelato inesorabile verso Quinto Fabio e sordo alle loro preghiere, accordando la facoltà del perdono al popolo romano (8.35.12: *quod implacabilis Q. Fabio fuisset et, quod suis precibus negasset, eius populo Romano ueniam dedisset*). In un secondo momento, però, dopo che il dittatore mitiga la sua indole (8.36.5), lo storico non manca di rilevare che i soldati assumono una posizione più favorevole (8.36.6–8). Cfr. su questo punto anche Robbins 1968, 144; Lipovsky 1981, 127–130 e Oakley 1998, 707.

tendogli di dimostrare come non fosse necessaria un'eccessiva brutalità per mantenere salda la disciplina militare.³¹ Rimarcando la discrasia tra l'esito della vicenda di Quinto Fabio e quello della vicenda del giovane Manlio, lo storico dà una valutazione positiva del fatto in sé e avvalora, di conseguenza, il giudizio moralizzante sugli *imperia Manliana*.³²

3.1.3 Una *nota leuior*: la fortunata sorte dei *uolones*

A seguito della battaglia di Canne, sono arruolate nell'esercito romano, in via del tutto eccezionale, truppe di schiavi volontari – di qui la definizione di *uolones* – così da sopperire alla mancanza di uomini liberi atti al servizio militare e far così fronte alla costante pressione annibalica.³³ In 24.14–16 Livio narra dello scontro tra queste truppe, guidate dal proconsole Tiberio Sempronio Gracco, e i Cartaginesi di Annone. La battaglia avviene nel 214 a.C. vicino al fiume Calore, nei pressi di Benevento, e si conclude con la sconfitta cartaginese. In questo contesto, la libertà che, secondo il racconto liviano, Gracco promette ai *uolones*, qualora essi avessero dimostrato coraggio sul campo di battaglia e avessero sbaragliato e disperso il nemico,³⁴ rappresenta un grande incentivo per la vittoria dei Romani. Una parte degli schiavi, però, non fa irruzione nell'accampamento nemico e, per paura di essere punita, poiché chiunque si fosse allontanato dal proprio posto sarebbe andato incontro alla crocifissione, si rifugia su un colle (24.16.6–7). Tuttavia, il proconsole, alla fine della battaglia, ottempera comunque alla sua promessa, concedendo la libertà a tutti gli schiavi volontari (24.16.9) e, soprattutto, prescindendo dalla distinzione tra soldati degni e indegni di ricevere questo beneficio.

Il peso delle circostanze attenuanti, qui determinato dalla vittoria ottenuta e dal comportamento valoroso del maggior numero di *uolones*, prevale allora sulla

31 Come viene ribadito in 8.36.4–5. Schlip 2020, 385 rileva, a tal proposito, la capacità di Papirio Corsore di adattarsi alle circostanze e di ammorbidire, se necessario, la sua linea di condotta.

32 Per cui cfr. anche 8.7.22 e 4.29.6 (§1.2.2, pp. 50–53).

33 Secondo Liv. 22.57.11 nel 216 a.C. gli schiavi arruolati dopo Canne sono 8000. Tuttavia, molti altri soldati, non di condizione servile, rientrano nell'esercito al seguito di Gracco: Livio lo specifica in 23.32.1 e in 24.16.8–9 distingue i *ueteres milites* dagli schiavi; cfr. su questo punto Jal 2005, 29, n. a.

34 Gracco, in realtà, prima pretende che gli schiavi consegnino, come garanzia di libertà, le teste dei nemici uccisi in ogni scontro (un particolare, quest'ultimo, che la critica considera inverosimile e pertanto frutto di un'invenzione annalistica, cfr. Jal 2005, xxxv). In un secondo momento, cambia piano, rendendosi conto che tale richiesta rallenta le operazioni di guerra, e ordina di concentrare l'attenzione nell'attacco contro i nemici (24.14.5–15.5). Cfr. su questo punto Levene 2010, 282–283.

decisione di infliggere un feroce castigo: i *uolones* sottrattisi al combattimento, dopo aver persino compiuto una secessione, non sono sottoposti al così temuto *seruile supplicium* (24.14.7), ma sono condannati, per tutto il tempo in cui sarebbero stati sotto le armi, a mangiare e a bere stando in piedi. Trattandosi di una punizione tutt'altro che severa, essa viene equiparata a una *nota leuior*, un'espressione in cui l'uso del comparativo assoluto enfatizza il trattamento di favore riservato ai soldati codardi (24.16.13).³⁵ Il buon esito della battaglia, però, costituiva la *conditio sine qua non* perché Gracco potesse rivolgere un trattamento clemente ai *uolones* colpevoli; di norma, infatti, non ci sarebbe stata tolleranza per i disertori.³⁶

3.2 Al di là di ogni alternativa di *clemenza*: la punizione dei colpevoli

Nonostante la richiesta di ricevere un trattamento all'insegna della *clemenza*, le preghiere delle truppe colpevoli, o presunte tali, non sono prese in considerazione: dopo la vittoria cartaginese a Canne, i soldati romani fatti prigionieri da Annibale supplicano vanamente i senatori di pagare il riscatto per essere rilasciati (§3.2.1); sempre nel corso del secondo conflitto romano-punico, altri soldati domandano perdono per essersi allontanati dal campo di battaglia (§3.2.2) e i ribelli dell'esercito di Scipione l'Africano³⁷ sperano di essere risparmiati benché si siano ammutinati (§3.2.3). La vicenda che vede come protagonista Scipione, però, solo in questi termini rispecchia una dinamica di non-*clemenza*. Per il resto, essa presenta delle caratteristiche a sé stanti, che non la rendono completamente assimilabile agli altri episodi qui considerati: non tutti i soldati di Scipione ricevono infatti lo stesso trattamento, poiché gli istigatori della ribellione sono condannati a morte, mentre gli altri non sono puniti in modo così implacabile, ma sono aspramente rimproverati per l'accaduto.

35 *Hanc multam ita aequo animo feretis si reputabitis nulla ignauiae nota leuiore uos designari potuisse* («sopporterete di buon animo questa punizione, se soltanto considererete che non avreste potuto essere contrassegnati da una nota di biasimo più lieve per la vostra indolenza»).

36 Cfr. 24.14.7. Rispetto ad altre fonti parallele, come Val. Max. 5.6.8; Frontin. Str. 4.7.24; Flor. 1.22.30; Zonar. 9.4.5, Livio è l'unico a soffermarsi sulla reazione indulgente del proconsole.

37 R.E. s.v. *Cornelius* 336.

3.2.1 I prigionieri romani dopo la *clades Cannensis*

Per far fronte alle conseguenze della strage di Canne, la classe dirigente romana è ben consapevole di dover ristrutturare e rafforzare l'apparato bellico, anche a costo di contravvenire a quelli che sono i requisiti normalmente previsti per il servizio militare.³⁸ In 23.14.3–4, Livio tramanda la notizia di un editto in base al quale, proprio nel 216 a.C., il dittatore Marco Giunio Pera³⁹ stabilisce di arruolare coloro che sono rinchiusi in carcere.⁴⁰ Ancora più emblematico, però, è il comportamento tenuto dai senatori nei confronti dei prigionieri romani che, all'indomani di Canne, chiedono di essere riscattati e liberati dal giogo annibalico: in tal senso, la mancanza di *clemenza* dimostrata dal Senato si può considerare un atto obbligato, giustificabile alla luce delle difficili condizioni in cui versa la *res publica* dopo la vittoria cartaginese.⁴¹ Ripercorriamo la vicenda.

In 22.58–61, Livio riferisce che alcuni prigionieri sono inviati in Senato come ambasciatori per avanzare la richiesta di riscatto, il cui prezzo è già stato pattuito con Annibale; tuttavia, i senatori negano loro questa possibilità.⁴² Mostrandosi *du-riores* (22.59.13), conformano la loro decisione a un'attitudine ben radicata nel *mos Romanus*, consistente cioè nel non essere indulgenti verso i propri soldati se fatti prigionieri.⁴³

³⁸ Cioè, come ha puntualizzato Cavaggioni 2013, 63: «essere uomini adulti, liberi, provvisti dei pieni diritti civili e politici e dotati di un censo minimo».

³⁹ R.E. s.v. *Iunius* 126.

⁴⁰ Tale editto è stato variamente interpretato dalla critica, soprattutto in relazione alla condizione giuridica dei detenuti e alla tipologia di carcere in cui questi erano rinchiusi (per cui cfr. Crifò 1964, 389–395); tuttavia, esso consente di mettere a fuoco l'urgenza delle circostanze contingenti dopo la sconfitta di Canne.

⁴¹ Si tratta della sola occasione nelle *Storie* in cui Livio sottolinea l'assenza di indulgenza da parte dei senatori per rendere conto di una richiesta di riscatto dei prigionieri di guerra. La prassi della *redemptio* è infatti giuridicamente codificata, in modo da prescindere da ogni forma di *clemenza*, e comprende, da un lato, lo scambio, uomo contro uomo, dei rispettivi prigionieri e, dall'altro lato, prevede il riscatto con il denaro degli uomini ancora in mano al nemico. Sul tema, cfr. le osservazioni di Brizzi 1982, 66, n. 133, cui rimando anche per quanto riguarda la discussione degli altri casi di riscatto riferiti da Livio.

⁴² Anche Polyb. 6.58 e Cic. *Off.* 3.113–115 menzionano l'episodio. Cfr. inoltre App. *Hann.* 28.118–122; Gell. *NA* 6.18; Zonar. 9.2.4–5. Per quanto riguarda la narrazione liviana, sono attestate due versioni: la prima si estende da 22.58 a 22.61.4, la seconda viene citata solo in 22.61.5–10. Esse non si distinguono per quanto riguarda l'esito (in entrambi i casi venne infatti rifiutato il riscatto da parte dei senatori), ma per il numero dei prigionieri inviati a Roma e per la loro sorte successiva.

⁴³ 22.61.1: *praeter exemplum ciuitatis minime in captiuos iam inde antiquitus indulgentis*.

Il capo della delegazione dei *captiui*, nel discorso che Livio gli attribuisce, traccia un preciso resoconto della condotta dei soldati durante (e dopo) la battaglia di Canne e presenta il riscatto come una necessità anche d'ordine economico, poiché la *res publica* avrebbe potuto evitare di comprare e di arruolare schiavi per rimpinguare le file dell'esercito (22.59.12). Inoltre, la richiesta di riscatto si traduce anche nella supplica di non lasciare i prigionieri in balia di Annibale e, di conseguenza, nell'accorato appello ad un trattamento indulgente,⁴⁴ che vada al di là della "colpa" di aver consegnato le armi al nemico e di aver patteggiato con lui il prezzo della libertà. Per di più, all'immagine severa dei senatori l'ambasciatore contrappone, in 22.59.17, quella di un Annibale *mitis*. Viene così enfatizzato un rovesciamento di ruoli che è efficace a livello stilistico e narrativo, ma che acquisisce al contempo risvolti paradossali: la mitezza di Annibale, che è già di per sé apparente (*mitis Hannibal contra naturam suam*), se viene rivolta ai prigionieri romani, contribuisce a dimostrare, dal punto di vista dei prigionieri, la necessità di un trattamento indulgente *tout court*. Essi, infatti, confidano implicitamente nel fatto che l'indulgenza dei Romani non sia presunta, come quella di Annibale, ma che si riveli una loro qualità distintiva.⁴⁵ Menzionando l'avidità e la crudeltà di Annibale (22.59.14), il capo dell'ambasceria accentua una descrizione impietosa del Cartaginese tale da giustificare anche la contrapposizione con un altro nemico dei Romani, ossia il re Pirro: costui, dopo la vittoria di Eraclea nel 280 a.C., avrebbe trattato i prigionieri romani alla stregua di ospiti (22.59.14), e li avrebbe mandati a Roma restituendoli senza riscatto (22.59.18: *rediere Romam quondam remissi a Pyrrho sine pretio captiui*).⁴⁶ Tuttavia, non possediamo, come controprova dell'attendibilità dell'episodio, il racconto corrispondente di Livio, che avrebbe dovuto figurare nel libro 13. L. Beltramini ha messo in luce il carattere tendenzioso del discorso del capo della delegazione e ha sottolineato, soffermandosi in particolare sulla versione di Dione Cassio/Zonara per ricostruire il resoconto liviano,⁴⁷ come Pirro, attraverso il rilascio dei prigionieri senza riscatto,

⁴⁴ Implicitamente evocato anche in 22.59.11, quando il ritorno in patria dei prigionieri è imputabile alla buona disposizione dei senatori (*beneficio uestro redempti atque in patria restituti fuerimus*).

⁴⁵ 22.59.17: *si, mediusfidius, ipse in nos mitis Hannibal contra naturam suam esse uelit, nihil tamen nobis uita opus esse censeamus cum indigni ut redimeremur uobis uisi simus* («se anche, in fede mia, fosse addirittura Annibale a volere contro la sua natura essere mite con noi, penseremmo tuttavia che per noi non ci sarebbe alcun bisogno di vivere, se vi fossimo sembrati indegni di essere riscattati» – traduzione adattata). Su questa contrapposizione tra Romani e Cartaginesi, e in generale sull'episodio, cfr. un accenno in Della Calce 2019a, 542–543.

⁴⁶ Cfr. Chaplin 2000, 58 e Roth 2010, 185.

⁴⁷ Cass. Dio fr. 40.32–42 Boissevain 1955 e Zonar. 8.4.6–12, su cui cfr. Beltramini 2017, 177 e pp. 176–178 per una rassegna più ampia delle fonti relative all'episodio.

volesse persuadere i Romani ad accettare i termini di pace da lui proposti. I senatori, però, sarebbero stati indotti da Appio Claudio Cieco⁴⁸ a rifiutare simili condizioni e non avrebbero nemmeno evitato di riservare ai prigionieri misure punitive. In tal senso, «l'episodio dimostrerebbe, in virtù dell'intervento di Appio Claudio, proprio l'intransigenza del Senato nei confronti di chi si è consegnato al nemico».⁴⁹

Torniamo però alla narrazione liviana: nonostante le argomentazioni addotte dall'ambasciatore, il discorso non ottiene l'esito sperato. A livello teorico, accettare il riscatto dei prigionieri avrebbe comportato, per i Romani, «una implicita ammissione di inferiorità»⁵⁰ giacché simili richieste, a maggior ragione dopo sconfitte significative come quella di Canne, costituiscono di solito la premessa per trattare la fine delle ostilità e per intavolare trattative di pace.⁵¹ Pertanto, accanto alle ragioni economiche, è presumibile che la scelta del Senato sia stata influenzata anche da «motivi ideali»,⁵² *in primis* dal non voler «cedere al nemico e [...] dichiararsi vinto».⁵³

Livio, perciò, non presenta la mancanza di *clemenza* dei senatori romani in una luce negativa, anzi ne rileva il carattere necessario,⁵⁴ anche alla luce di una prassi consolidata.⁵⁵

Che lo storico volesse poi trovare occasione per evidenziare l'antitesi tra Romani e Cartaginesi si può riscontrare osservando il prosieguo del testo:

48 R.E. s.v. *Claudius* 91.

49 Beltramini 2017, 178.

50 Brizzi 1982, 70.

51 Cfr. Brizzi 1982, 69, n. 133.

52 Alcune testimonianze parallele consentono infatti di ipotizzarlo. Polyb. 6.58.11 motiva il rifiuto del Senato non solo adducendo giustificazioni di tipo economico (sostiene infatti che Annibale avrebbe potuto impadronirsi di denaro a danno dei Romani stessi), ma anche di tipo «ideale», insistendo quindi sulla necessità di rifiutare il riscatto perché i soldati non hanno altra scelta se non quella di vincere o di morire in campo (cfr. App. *Hann.* 28.119); allo stesso modo, Cic. *Off.* 3.114 ritiene che i prigionieri avrebbero potuto essere riscattati con una spesa minima di denaro; tuttavia, è *insitum militibus nostris aut uincere aut emori*.

53 Cavaggioni 2013, 88, che si pone sulla stessa linea di Brizzi 1982, 66–70, n. 133.

54 Cfr. Moore 1989, 88 per cui, nell'ottica liviana, i Romani evitarono un comportamento indulgente «because they feared that it would lead to cowardice».

55 La mancanza di *clemenza* dei senatori verso i prigionieri è un aspetto che la versione di Polyb. 6.58 non pone così esplicitamente in rilievo; tra le altre fonti *supra* menzionate (§3.2.1, n. 42), essa trova però un riscontro significativo nel testo di App. *Hann.* 28.120, in cui alla φιλανθρωπία del Senato sarebbe dovuto necessariamente subentrare un atteggiamento disumano (τὸ δ' ἀπάνθρωπον) perché la *res publica* potesse trarre un beneficio in futuro e perché, nell'immediato, pure lo stesso Annibale potesse essere intimorito dagli avversari. Cfr. anche Chaplin 2000, 57, n. 26.

nec tamen eae clades defectionesque sociorum mouerunt ut pacis usquam mentio apud Romanos fieret neque ante consulis Romam aduentum nec postquam is rediit renouauitque memoriam acceptae cladis; quo in tempore ipso adeo magno animo ciuitas fuit ut consuli ex tanta clade, cuius ipse causa maxima fuisset, redeunti et obuiam itum frequenter ab omnibus ordinibus sit et gratiae actae quod de re publica non desperasset: qui si Carthaginensium dux fuisset, nihil recusandum supplicii foret (22.61.13–15).⁵⁶

In tal caso, la questione del trattamento dei prigionieri cede il passo a quella relativa al console Gaio Terenzio Varrone,⁵⁷ al comando dell'esercito romano durante la battaglia di Canne. A differenza dei prigionieri, egli è risparmiato e messo al riparo da qualunque ripercussione negativa. Alcuni studiosi hanno voluto ravvisarvi il riflesso «di una difesa di casta da parte dell'élite di governo»,⁵⁸ ma, come argomenta F. Cavaggioni, non si può nemmeno escludere che un trattamento clemente del console Varrone sia orientato «a salvaguardare, più che il singolo, l'istituzione che egli rappresentava, in un momento in cui era importante evitare [...] una messa in discussione della leadership aristocratica».⁵⁹ Comunque sia, non sorprende che Livio abbia voluto ricorrere ai consueti pregiudizi etnici per istituire un confronto tra Cartaginesi e Romani, un confronto in ogni caso nobilitante per questi ultimi. Contrapporre la magnanimità del popolo romano alla disumana implacabilità punica, che non avrebbe evitato al comandante ogni forma di supplizio,⁶⁰ risulta in un certo senso conforme a quella «finta mitezza» che i prigionieri romani hanno attribuito, all'inizio del discorso, al nemico cartaginese (22.59.17).

3.2.2 La *clemenza* nonostante la fuga? La frustrazione di una speranza

La decisione di punire i soldati che volgono le spalle ai nemici, allontanandosi dal campo di battaglia, costituisce una prassi più volte descritta nelle *Storie*.⁶¹ L'osser-

⁵⁶ «E tuttavia quelle sconfitte e defezioni degli alleati non fecero mai sì che si parlasse di pace presso i Romani, né prima dell'arrivo del console a Roma, né dopo che egli fu ritornato ed ebbe rinnovato il ricordo della sconfitta subita; proprio in questa circostanza la città fu d'animo così grande, che al console reduce da una così grande sconfitta, di cui egli stesso era stato il responsabile principale, non solo andò incontro in folla gente di tutte le classi sociali, ma anche furono rese grazie perché non aveva perso le speranze nella salvezza dello stato; se egli fosse stato condottiero dei Cartaginesi, non avrebbe potuto sottrarsi a nessun supplizio».

⁵⁷ R.E. s.v. *Terentius* 83.

⁵⁸ Cfr. Rosenstein 1990, discusso in Cavaggioni 2013, 90.

⁵⁹ Cavaggioni 2013, 96.

⁶⁰ Cfr. Levene 2010, 171, n. 18 (e anche a p. 338, n. 41).

⁶¹ Secondo Liv. 2.20.4–5, durante la battaglia al lago Regillo il comandante ordina ai cavalieri di fermare i compagni in fuga, anche a costo di ucciderli in quel preciso momento. Cfr. anche 8.7.13–19 e 24.37.9.

vanza di tale norma può essere disattesa per esplicita volontà del comandante, come l'episodio prima esaminato dei *uolones* contribuisce a dimostrare (§3.1.3), ma, nella maggior parte dei casi, viene considerata un criterio basilare per il mantenimento della disciplina. Non sfuggono a questo paradigma ideologico i soldati delle legioni cannensi,⁶² gravando su di loro l'accusa di *ignominia* per aver battuto in ritirata dinanzi al nemico durante la battaglia. Nel 213 a.C. i superstiti di Canne, tramite uno dei soldati inviati come ambasciatori, chiedono a Marco Claudio Marcello⁶³ di partecipare alla guerra in Sicilia (25.6.20–22), così da sfruttare un'ulteriore occasione per dimostrare il proprio valore. Essi avrebbero dovuto svolgere il servizio militare entro gli stretti confini della Sicilia e fino alla fine del conflitto, ma Livio, solo in questo passo, lascia intendere che fosse loro vietato prendere parte alle operazioni militari.⁶⁴

È presumibile però che il legato, pur rivolgendosi a Marcello, ritenga come destinatario implicito il Senato, chiamato apertamente in causa con l'appellativo *pateres conscripti* (25.6.4 e 9) o con il pronome di seconda persona (25.6.22).⁶⁵ I soldati, dal canto loro, giustificano il proprio comportamento a Canne – menzionando pure, in chiusura, la sorte privilegiata che hanno conosciuto i *uolones* – e sperano, sottolinea Livio, di vedere accolte le proprie rivendicazioni: *an uobis uestrisque liberis ignoscitis facile, pateres conscripti, in haec uilia capita †saeuire†?* (25.6.9).⁶⁶

Livio trasferisce questa differenza di condizioni nella contrapposizione lessicale tra *ignosco* e *saeuio*, cioè tra un comportamento indulgente e un comportamento che rinuncia all'esercizio di ogni forma di *clemenza*. Inoltre, con il ricorso a *exempla* tratti dalla storia romana più antica, quali la sorte dei soldati fuggitivi

⁶² Le legioni cannensi, «unità di punizione» (Brizzi 1982, 46) in cui vengono relegate le truppe di soldati implicate nella sconfitta di Canne, sono soggette a una serie di privazioni e di umiliazioni, tra cui la relegazione in Sicilia e l'esclusione dal pagamento del soldo. Cfr. Liv. 23.25.7; 23.31.1–2; 25.5.10–11; 25.7.4; 26.1.10; 27.11.14 e, inoltre, 29.24.11–14, in cui Scipione l'Africano recluta gli uomini di tali legioni per la sua spedizione in Africa nel 204 a.C. Per una sintesi generale sulle *legiones Cannenses*, cfr. Brizzi 1982, 46 (e n. 33 con bibliografia relativa); Péré-Noguès 1997, 121–130; Cavaggioni 2013, 82–83.

⁶³ R.E. s.v. *Claudius* 220.

⁶⁴ La veridicità di questa disposizione è stata perciò messa in dubbio (cfr. Péré-Noguès 1997, 124–125) e considerata una costruzione retorica fittizia sia perché «les deux légions de Cannes sont incluses dans le décompte des forces armées en Sicile» sia perché Scipione, nell'imminenza della campagna d'Africa, sceglie di fare affidamento proprio su questi reparti, dotati di un'esperienza militare presumibilmente maturata negli scontri in Sicilia (Péré-Noguès 1997, 125).

⁶⁵ Così osserva infatti Levene 2010, 338: «even though they [sc. the soldiers] are in theory speaking to Marcellus alone [...], the bulk of the speech is a direct address to the Senate».

⁶⁶ Ramondetti 1989 traduce fondandosi sul latino *saeuire* (*libe*): l'integrazione è dovuta a M. Hertz, su cui cfr. Briscoe 2016, 306: «forse a voi e ai vostri figli perdonate facilmente, senatori, contro queste persone che non contan nulla vi piace infierire?».

presso l'Allia e la consegna delle armi romane al nemico presso le Forche Caudine (25.6.10–12), egli avvalora le argomentazioni dei soldati di Canne. La finalità del loro discorso emerge infatti in modo chiaro, ossia persuadere il Senato a non perseverare in una posizione rigorista che, per quanto giusta in linea teorica,⁶⁷ li vede soggetti a condizioni umilianti. Se il Senato avesse voluto riservare un trattamento più indulgente, avrebbe permesso ai superstiti di Canne di riscattarsi annullando quella nota infamante che li stigmatizza dalla disfatta del 216 a.C.

Marcello, invece, viene rappresentato secondo un atteggiamento più conciliante, poiché decide di farsi portavoce in Senato delle rivendicazioni dei soldati (25.5.10; 25.7.1–2) e, sebbene non metta in discussione la necessità di adottare delle misure punitive, non li priva nemmeno di una possibilità di riscatto. Il Senato, però, si attiene ad una posizione intransigente:

militibus qui ad Cannas commilitones suos pugnantes deseruissent senatum nihil uidere cur res publica committenda esset. Si M. Claudio proconsuli aliter uideretur, faceret quod e re publica fideque sua duceret, dum ne quis eorum munere uacaret neu dono militari uirtutis ergo donaretur neu in Italiam reportaretur donec hostis in terra Italia esset (25.7.3–4).⁶⁸

Pur alludendo a un presumibile dissenso di Marcello dalla risoluzione presa dai senatori, Livio non attribuisce al proconsole commenti ulteriori. In Valerio Massimo (2.7.15) e Plutarco (*Marc.* 13), invece, Marcello richiede espressamente al Senato di poter adoperare le forze cannensi per espugnare Siracusa; anzi, nella versione di Plutarco, non esita a definire ingiusto il trattamento riservato dai senatori ai soldati, una volta terminata la guerra in Sicilia.⁶⁹ Più cauta, invece, è la narrazione liviana, che propende per una comunanza di intenti tra il Senato e Marcello, il quale afferma di volerne rispettarne la volontà (25.7.1).⁷⁰ La posizione di Marcello, per certi versi più morbida e più disponibile nei confronti dei Cannensi, non avrebbe comunque potuto sconfiggere la linea politica più rigida, ma maggiormente condivisa dai *patres*, secondo la quale tali soldati sono esclusi da qualsivoglia forma di integrazione e sono obbligati a rimanere in Sicilia privi di ricompensa.

⁶⁷ I soldati lo dichiarano proprio all'inizio del discorso (cfr. 25.6.2).

⁶⁸ «Il senato non vedeva alcun motivo per cui si dovesse mettere lo stato in balia di soldati che a Canne avevano lasciato i loro commilitoni soli a combattere. Se il proconsole M. Marcello fosse stato di parere diverso, facesse ciò che ritenesse conforme all'interesse dello stato e alla sua onestà, purché nessuno di essi fruisse di licenze né ricevesse alcuna decorazione militare al valore né fosse ricondotto in Italia per tutto il tempo che il nemico fosse stato in terra d'Italia».

⁶⁹ Come rileva Levene 2010, 339, n. 43 a proposito delle differenze tra Livio, Plutarco e Valerio Massimo. In particolare, riguardo al confronto con Plutarco, cfr. anche Nicolet-Croizat 1992, xxxiii–xxxiv e Mineo 2016a, 232.

⁷⁰ Cfr. Péré-Noguès 1997, 129.

3.2.3 Una severità necessaria: Scipione l'Africano e i soldati ribelli

Nel 206 a.C., durante la campagna di Scipione l'Africano in Spagna, i soldati accampati presso Sucrone, non appena vengono a sapere della malattia del loro generale, si ribellano (28.24–29).⁷¹ Quest'episodio di ammutinamento consente non solo di mostrare il carattere inevitabile e necessario del castigo, ma anche di osservare come Livio declini il concetto di “punizione” in base al punto di vista sia di Scipione sia dell'esercito sia del consiglio di guerra.

Scipione, non appena viene messo al corrente dell'ammutinamento, teme che la situazione interna all'esercito possa peggiorare e, parallelamente, non vuole esagerare nell'infliggere punizioni (28.25.8). Più avanti, in particolare nel discorso ai soldati (28.27–29), egli assume una posizione più netta e insiste sulla gravità della colpa commessa; tuttavia, il tenore inesorabile del discorso non inficia, come vedremo, il ritratto complessivamente positivo che Livio gli attribuisce.

I soldati ribelli cercano invece di giustificarsi:

omnia circumspectantes consilia nihil reliqui habebant praeter non tutissimum a malis consiliis receptum, ut imperatoris uel iustae irae uel non desperandae clementiae sese committerent: etiam hostibus eum ignouisse cum quibus ferro dimicasset; suam seditionem sine uolnere, sine sanguine fuisse, nec ipsam atrocem nec atroci poena dignam – ut ingenia humana sunt ad suam cuique leuandam culpam nimio plus facunda (28.25.13–14).⁷²

Dal punto di vista dei soldati, Scipione, considerati anche i suoi precedenti di *clementia* verso i nemici *externi*, avrebbe potuto mostrarsi indulgente (28.25.13). Ai loro occhi, infatti, nemmeno la ribellione sembra tale da meritare una punizione spietata (28.25.14). Immediato e perentorio è, però, il giudizio correttivo di Livio: adottando una ricostruzione filo-scipionica dei fatti, lo storico considera le osservazioni dei soldati frutto dell'istinto di chi, nell'intenzione di disculparsi, non è in grado di misurare le parole (28.25.14). D'altra parte, Livio descrive i soldati ribelli in modo fazioso, riversando su di loro l'intera responsabilità della ribellione. La dissolutezza, dovuta a lunghi periodi di inattività, l'insolenza nel reclamare il

⁷¹ Esiste anche una versione polibiana dell'episodio in 11.25–30.

⁷² «Passando in rassegna tutte le decisioni non ne possedevano altre, tranne che una non sicurissima ritirata dagli insensati disegni per consegnarsi o al legittimo risentimento del comandante o di non dover disperare del suo perdono: egli aveva perdonato anche ai nemici coi quali aveva combattuto a spada tratta; il loro ammutinamento era stato senza le ferite, senza spargimento di sangue, neppure spinto a più serie conseguenze e perciò non passibile di una implacabile punizione, – tanto le menti degli uomini sono fin troppo eloquenti affinché ciascuno giustifichi da sé le sue colpe».

soldo, l'inosservanza della disciplina militare e degli ordini dei comandanti rappresenterebbero le cause della sedizione (28.24).⁷³

Nel prosieguo del racconto, i soldati sono convocati ufficialmente da Scipione a Cartagine Nuova, dove è stato indetto un consiglio di guerra per decidere sul da farsi e per stabilire l'entità delle misure punitive. Qui si contrappongono due opinioni diverse: la punizione sarebbe spettata, secondo alcuni, solo agli istigatori della rivolta, mentre, secondo altri, a un maggior numero di soldati (28.26.2). Ciononostante, prevale una *sententia lenior* (28.26.3): solo i *leaders* della sedizione sarebbero andati incontro alla pena capitale, mentre gli altri sarebbero stati risparmiati, non senza ricevere una dura *castigatio*.⁷⁴ A questa differenza di trattamento corrisponde anche una contrapposizione lessicale tra i sostantivi *poena* e *castigatio*. Entrambi i termini esprimono il concetto di "punizione" in senso lato, specificandone, però, un diverso grado di intensità: *poena* denota la punizione estrema, la condanna a morte propriamente detta, *castigatio* identifica un rimprovero verbale, che ha finalità correttive nei confronti della *multitudo*.⁷⁵

Nel discorso che Livio fa pronunciare a Scipione, l'insistenza sulla colpa dei soldati non è solo finalizzata a raggiungere un impatto emotivo, che "disarmi" i rivoltosi e ne soffochi ogni reazione dinanzi all'arresto dei loro capi, ma anche a porre in rilievo come la punizione debba avere un carattere necessario e, di conseguenza, come la *clemenza* universale non sia una soluzione praticabile in quella circostanza.⁷⁶ Due passi sono in questo senso significativi:

nec enim ea sunt commissa quae, uolgata in omnem exercitum, sine piaculis ingentibus expiari possint. [...] Non quod ego uulgari facinus per omnes uelim; equidem, si totum exercitum meum mortem mihi optasse crederem, hic statim ante oculos uestros morerer, nec me uita iuaret inuisa ciuibus et militibus meis. Sed multitudo omnis sicut natura maris per se immobilis est; ut

⁷³ Cfr. Polyb. 11.25.6–7 in cui i soldati sono considerati parimenti responsabili. Sull'attendibilità della ricostruzione polibiana, cfr. Walbank 1967, 306–309; Scullard 1970, 100–101; Salmon 1986, 77–84. Williams 2001, 143–152 mette in luce il taglio moralistico della versione di Polibio, il quale avrebbe narrato l'episodio dell'ammutinamento alla luce delle sue convinzioni politiche, espresse nel libro 6: «Polybius' narrative of the mutiny at Sucro reemphasizes his concerns about democracy and its potential degradation. [...] P. Scipio Africanus the Elder [...] acted to prevent democratic principles from degenerating into mob-rule which arises from eagerness for wealth and indolence in the midst of prosperity» (p. 151).

⁷⁴ Cfr. 5.47.9–11: il tribuno militare Quinto Sulpicio Longo (R.E. s.v. *Sulpicius* 76) non condanna a morte tutte le guardie del passo di cui i Galli eludono la sorveglianza nel 390 a.C., ma solo la sentinella individuata come unica responsabile.

⁷⁵ Nelle altre otto occorrenze nelle *Storie*, il sostantivo viene impiegato per indicare un rimprovero a parole. Cfr. ad es. Liv. 27.15.2. Per questo significato, rimando a *TLL*, III, 530, 53–85.

⁷⁶ Cfr. Polyb. 11.28.7 e 11.29.9–13 in cui Scipione, seppure in forma più sintetica, si esprime in modo simile a proposito della condanna dei responsabili.

uenti et aerae cient, ita aut tranquillum aut procellae in uobis sunt. Et causa atque origo omnis furoris penes auctores est; uos contagione insanistis, qui mihi ne hodie quidem scire uidemini quo amentiae progressi sitis, quid facinoris in me, quid in patriam parentesque ac liberos uestros, quid in deos sacramenti testes, quid aduersus auspicia sub quibus militastis, quid aduersus morem militiae disciplinamque maiorum, quid aduersus summi imperii maiestatem ausi sitis (28.27.6 e 10–12).⁷⁷

Itaque quod ad uniuersos uos attinet, si erroris paenitet satis superque poenarum habeo; Albius Calenus et Atrius Vmber et ceteri nefariae seditionis auctores sanguine luent quod admiserunt. Vobis supplicii eorum spectaculum non modo non acerbum sed laetum etiam, si sana mens rediit, debet esse; de nullis enim quam de uobis infestius aut inimicius consulerunt (28.29.7–8).⁷⁸

La “punizione” si compendia nella “espiazione” della colpa, che può avvenire solo attraverso la morte dei *nefariae seditionis auctores*. Il lessico adoperato da Livio sembra attinto dalla sfera sacrificale, come dimostrano il verbo *expio*,⁷⁹ l'espressione *sanguine luere*,⁸⁰ il sostantivo *piaculum*,⁸¹ che indica, in un senso generale, tanto la vittima sacrificale quanto il sacrificio espiatorio. In tal modo, l'adozione di una pena estrema e la conseguente mancanza di *clemenza*, oltre ad essere legittime, si configurano altresì come un dovere religioso ed etico, a cui Scipione non avrebbe potuto sottrarsi. Egli non indulge affatto ad una “sfrenatezza” nel punire; anzi dà prova di un moderato equilibrio, distinguendo la sorte dei capi della ribellione da quella degli altri soldati che, privi di autonomia di giudizio, si sono la-

⁷⁷ «Infatti sono stati commessi tali sbagli che se fossero imputati a tutto l'esercito non potrebbero essere espiati se non con grandi sacrifici [...] Non che io voglia estendere la colpa a tutti – davvero se immaginassi che tutto il mio esercito mi ha augurato la morte, vorrei morire qui di colpo sotto i vostri occhi né avrei a cuore una vita odiosa ai miei concittadini e ai miei soldati – ma ogni moltitudine, di per se stessa, è immobile come la natura del mare; non appena i venti e le brezze lo smuovono, allo stesso modo in voi albergano o la tranquillità o le burrasche. E la causa e la fonte di tutta la rivolta si annida presso i sobillatori, voi siete impazziti per contagio; ma voi neppure oggi mi pare che siate consapevoli a qual grado di pazzia siate giunti, quale scelleratezza avete osato contro di me, quale contro la patria e i genitori e i vostri figli, quale contro gli dèi testimoni del giuramento, quale contro il comando supremo sotto il quale militate, quale contro l'onore militare e la virtù tradizionale degli antenati, quale contro la maestà del comando supremo».

⁷⁸ «E così per quel che si riferisce a voi tutti, se vi pentite dello sbaglio, lo considero un castigo più che meritato. Albius Calenus [R.E. s.v. *Albius* 5] e Atrius Umbrio [R.E. s.v. *Atrius* 2] e tutti gli altri responsabili della scellerata sedizione pagheranno con morte quel che hanno fatto; lo spettacolo della loro esecuzione non solo non vi deve tornare penoso, ma invero gradito se la mente ritorna a ragionare: infatti non hanno mai preso decisioni con più rovinosa ostilità nei riguardi di chicchessia, come nei vostri confronti».

⁷⁹ Cfr. *TLL*, V, 2, 1704.

⁸⁰ Cfr. *TLL*, VII, 2, 1843.

⁸¹ Cfr. *TLL*, X, 1, 2068, 71–2069, 51.

sciati “contagiare” dalla follia degli istigatori di un tale delitto.⁸² Agli occhi di Scipione, la “massa” dei soldati, pur non meritando la condanna a morte, deve comunque riconoscere il torto e le conseguenze delle sue azioni. In questo senso, lo *spectaculum* del supplizio avrebbe consentito di comprenderne il valore esemplare e di rallegrarsi della disciplina nuovamente ripristinata nell’esercito.

Tuttavia, la condizione imprescindibile perché i soldati possano effettivamente cogliere l’importanza e il valore di tale punizione consiste nel recuperare la dimensione razionale (*si sana mens rediit*), smarrita nel dare credito ai promotori della rivolta. Solo recuperando la razionalità e pentendosi del proprio *error*,⁸³ la *multitudo* avrebbe potuto riconoscere la necessità di una punizione estrema e ammettere, di riflesso, l’impossibilità di una *clementia* generalizzata da parte del comandante.

3.3 Conclusione. Risparmiare o punire i propri sottoposti: il ritratto ideale del generale liviano

Nella gestione della politica militare romana, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra il comandante e i propri soldati, la punizione dei colpevoli è una reazione tanto attesa quanto comunemente praticata. Dal testo liviano si evince che essa dovrebbe essere applicata in modo da non compromettere mai la coesione e la concordia interne all’esercito, come dimostra, del resto, il confronto tra il comportamento di Tito Manlio e di Lucio Papirio (§3.1.2). L’inflessibilità di Manlio rispecchia un modello eccessivamente rigido e retrico che non favorisce la *concordia* interna; di qui la propensione di Livio per una *leadership* che, evitando una cieca intransigenza, sappia bilanciare la fermezza con una maggiore umanità e benevolenza: *firmatumque imperium militare haud minus periculo Q. Fabi quam supplicio miserabili adulescentis Manli uidebatur* (8.35.9).⁸⁴

D’altra parte, anche la *clementia* nei confronti dei soldati colpevoli deve essere esercitata con misura ed accortezza, quando cioè le circostanze politico-militari lo rendano possibile e l’equilibrio interno all’esercito rimanga stabile. La remissione o l’attenuazione di una pena non è però subordinata a parametri ideo-

⁸² A più riprese, nel corso della narrazione, Livio ritrae i soldati in balia di un istinto irrazionale, prima accecati dalla falsa notizia della morte del generale, poi preda dell’*amentia* e del *furor* a causa dei sobillatori (cfr. 28.24.15; 28.27.6; 28.27.11–12). Sull’immagine dell’esercito preda del *furor*, cfr. Aranita 2009, 36–51 e Vassiliades 2015, 7–8 (in particolare n. 36).

⁸³ Cfr. Ducos 1987, 142 sulla necessità di contemperare l’elemento impulsivo con una razionalità di intenti.

⁸⁴ «Pareva che il prestigio dell’autorità militare fosse stato rafforzato dal pericolo corso da Fabio non meno che dalla miseranda fine del giovane Manlio».

logici sempre costanti: nell'episodio che vede protagonista Valerio Corvo (§3.1.1), la *clemenza* costituisce una prova efficace della mitezza caratteriale del personaggio, a prescindere dalle circostanze contingenti, mentre la *clemenza* di Tiberio Sempronio Gracco ha un carattere episodico, unicamente legato al successo ottenuto in battaglia contro i Cartaginesi (§3.1.3).

Al contrario, qualora l'esercizio di tale virtù venga precluso, Livio giustifica questa decisione in forza di motivazioni politiche, legate a una specifica congiuntura storica. Si tratta allora di un provvedimento che viene percepito come obbligatorio e che, se non fosse attuato, minaccerebbe la stabilità della Repubblica e dell'esercito. Non riceve perciò una valutazione negativa chi nega *clemenza* in questi casi: né i senatori romani verso i prigionieri (§3.2.1); né Marcello che, pur mostrandosi più conciliante e sensibile alla causa dei Cannensi, stabilisce di adeguarsi all'intransigenza della linea senatoria (§3.2.2), né Scipione l'Africano (§3.2.3). In particolar modo, in quest'ultimo caso, l'impiego del lessico sacrificale, con cui Livio insiste non solo sull'esemplarità del castigo, ma anche sulla gravità della violazione compiuta, e il ritratto favorevole dello stesso Scipione contribuiscono a presentare la mancanza di *clemenza* verso i responsabili della ribellione come un provvedimento doveroso. Rifuggendo dagli eccessi di Manlio Torquato, ma non indulgendo ad un lassismo altrettanto pericoloso per la *concordia* interna all'esercito, Scipione può così conformarsi al prototipo di *imperator* che incontra, in generale, il consenso dello storico. Dalla narrazione liviana, in effetti, si può evincere che la *clemenza* contribuisce a rafforzare l'autorità del comandante presso i soldati qualora sia esercitata in modo equilibrato, valutando cioè la situazione politica contingente, nonché le ripercussioni che essa può determinare entro l'esercito. Parimenti, una linea punitiva inflessibile viene presentata come un atto necessario, perché possa ripristinare la disciplina e servire da insegnamento agli stessi soldati – e lo abbiamo visto nel caso di Scipione l'Africano – ma, se spinta all'eccesso, essa diventa anche un fattore che pregiudica l'approvazione delle truppe verso il proprio comandante, secondo quanto osservato negli *exempla* di Manlio Torquato e di Papirio Cursor. Livio, allora, non pone in contraddizione tra loro queste due tendenze di comportamento, ma le fa coesistere nella sua narrazione, non mancando di mettere in luce l'opportunità dell'una rispetto all'altra o ancora il rischio delle loro rispettive degenerazioni.